

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, CF/P. IVA 02406911202, con sede in Bologna, Via Castiglione 29, nella persona del Legale Rappresentante Dr.ssa Chiara Gibertoni, domiciliato per la carica ai fini del presente atto, presso la sede legale dell’Azienda medesima (*di seguito, “Azienda”*).

E

Azienda Daiichi Sankyo S.p.A, con sede legale a Roma, in Via Paolo di Dono n. 73, Partita IVA n. 04494061007 rappresentata dal Dr Grandi Massimo, CF GRNMSM69A05G702Y, domiciliato per la carica presso la sede della Società (*di seguito, “DSI” o “Sponsor”*).

Insieme, di seguito, singolarmente e/o collettivamente, anche solo Parte/i.

PREMESSO

che il Decreto legislativo n. 50/2016, Codice degli Appalti, all’art 19, prevede la possibilità di attivare contratti di sponsorizzazione di servizi, lavori o forniture, attraverso la pubblicazione di avvisi sul sito internet dell’Azienda, per almeno trenta giorni, dove si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

che DSI è una società facente parte del Gruppo DAIICHI SANKYO (di seguito anche solo il “Gruppo”) specializzato nella attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione e distribuzione di farmaci innovativi.

che DSI ha manifestato la disponibilità a sponsorizzare il progetto dal titolo “Supporto alle attività di ricerca e innovazione nell’ambito delle patologie cardio vascolari”, di cui all’avviso informativo, pubblicato sul sito www.ausl.bologna.it, per il periodo da 03/08/2017 a 20/09/2017 (*di seguito, “Progetto”*).

che il Progetto, della durata complessiva di 15 mesi, ha lo scopo di assicurare il supporto economico per lo sviluppo e la conduzione di studi di ricerca indipendente dell’Azienda USL di Bologna; in particolare, il Progetto è volto allo sviluppo del team e delle capacità di ricerca dei professionisti che operano per la cura e la riabilitazione di pazienti affetti da patologie cardio vascolari, e prevede le azioni meglio descritte nell’Allegato A denominato “Descrizione del Progetto” quale parte integrante del presente contratto.

che la sponsorizzazione viene svolta attraverso un finanziamento in denaro al Fondo Aziendale per la ricerca e l’innovazione, ed il successivo utilizzo esclusivamente per la realizzazione del Progetto.

che l'AUSL di Bologna ha contestualmente pubblicato con l'avviso di ricerca sponsor per il Progetto di cui sopra, anche le Linee guida per atti di liberalità e contratti di sponsorizzazione, di cui alla Deliberazione n 207 del 12/06/2017, nelle quali sono definiti i principi generali e le regole per gli operatori interni e per i soggetti esterni, improntate a principi di pubblicità, correttezza, legalità ed eticità.

che le Parti, con il presente Contratto, intendono quindi regolamentare tra loro tutti i rapporti concernenti la sponsorizzazione del Progetto, in armonia con le vigenti disposizioni di legge in materia di sponsorizzazione di eventi per il mercato farmaceutico.

che in tale contesto le Parti dichiarano di ben conoscere e di voler eseguire il presente Contratto nel pieno rispetto di tutta la normativa in materia di limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi relativamente alla normativa sulla sponsorizzazione di eventi in ambito farmaceutico, e di ogni altra normativa in materia applicabile, quale, in particolare:

- il D.lgs. n. 219/06 (Codice Comunitario del Farmaco);
- il D.lgs. n. 502/1992 s.m.i (Norme di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della Legge n. 421 del 23.10.1992);
- Codice Deontologico di Farmindustria;
- il D.lgs. n. 231/01 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni) e relativo Modello di Gestione Organizzazione e Controllo DAIICHI SANKYO Sankyo (disponibile per la consultazione al seguente link www.daiichi-sankyo.it);
- D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- la Legge n. 190/2012 s.m.i (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Il D.lgs n. 33/2013 s.m.i (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il D.lg n. 90/2017 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006);
- il D.lgs. n. 196/2003 s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Tutto ciò premesso tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo.

Si unisce al presente accordo l'Allegato "A" denominato "Descrizione del Progetto".

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Azienda si impegna nei confronti di DSI a realizzare il Progetto, secondo i termini e le modalità descritte nell'Allegato "A". DSI diventerà "Sponsor" del Progetto, finanziandolo secondo le modalità ed i termini di cui al presente Contratto.

Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

ARTICOLO 2

OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si assume l'obbligo di corrispondere all'AUSL di Bologna:

un contributo in denaro pari ad EURO Ventottomila (28.000,00) oltre IVA in ragione di legge (EURO 6.160,00,) da destinarsi esclusivamente all'attivazione del Progetto di cui all'Allegato "A". Il corrispettivo dovrà essere erogato da DSI a fronte della presentazione di regolare fattura, con pagamento a 30 giorni data fattura fine mese.

Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico del progetto, né a qualsiasi altro collaboratore, relatore, fornitore che, a qualsiasi titolo, prenda parte al progetto.

Nel rispetto dei principi generali relativi alla pubblicità, alla sponsorizzazione e al conflitto di interessi, contenuti nelle Linee Guida per atti di liberalità e contratti di sponsorizzazione dell'AUSL di Bologna, di cui alla Deliberazione n 207 del 12/06/2017, lo Sponsor si astiene dal compiere qualsivoglia comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato dell'Azienda.

In nessun caso, il supporto finanziario potrà condizionare i contenuti o le modalità di conduzione del progetto sponsorizzato.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELL'AZIENDA

L'Azienda si obbliga a destinare il finanziamento corrisposto da DSI con il presente contratto esclusivamente alla completa realizzazione del Progetto e ad organizzare, gestire, realizzare e concludere il Progetto sotto la propria esclusiva responsabilità, secondo quanto indicato nell'Allegato A, adottando le regole di correttezza e trasparenza sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa, regolamenti e circolari vigenti, rimanendo DSI completamente estranea alle attività ivi descritte

Nella realizzazione del Progetto l’Azienda si impegna a dare comprova evidenza della sponsorizzazione inserendo il marchio/logo/immagine di Diichi Sankyo S.p.A, come sarà fornito dalla Ditta stessa, all’interno di tutto il materiale promozionale utilizzato per la presentazione e pubblicizzazione del Progetto e dei relativi eventi, che dovranno tutti contenere la dicitura: “realizzato con il contributo di Daiichi Sankyo Italia S.p.A”; tutto il materiale promozionale sarà dunque soggetto alla preventiva approvazione dello sponsor, limitatamente a questioni inerenti alla visibilità e alla correttezza dell’uso del marchio o dell’immagine della ditta, ovvero all’adeguata pubblicità della sponsorizzazione.

L’Azienda si impegna a non modificare in alcun modo il marchio/logo/immagine di DSI e a non utilizzarlo per finalità diverse da quelle di cui alla presente sponsorizzazione. Resta inteso che con la presente sponsorizzazione DSI non concederà in favore dell’Azienda alcuna licenza, immunità o altro diritto di proprietà intellettuale (inclusi a titolo esemplificativo, diritti di brevetto, diritti d’autore o di sfruttamento commerciale) sul proprio marchio/logo/immagine, né su qualunque altro diritto di proprietà intellettuale di DSI e/o di società del Gruppo.

L’Azienda si impegna a fornire a DSI una rendicontazione trimestrale di tutte le attività che saranno svolte in esecuzione del Progetto durante tutto il corso di validità dello stesso e sino alla sua conclusione.

ARTICOLO 4

ESCLUSIVA

La sottoscrizione del presente contratto non determina diritti di esclusiva a favore di DSI. L’ Azienda USL di Bologna potrà dunque accettare ulteriori offerte di sponsorizzazioni che dovessero pervenire da parte di altre Ditte operanti nel medesimo, ovvero in diverso, settore merceologico e aventi ad oggetto il medesimo progetto.

ARTICOLO 5

DURATA

Il presente contratto produce i suoi effetti a decorrere dalla data della sottoscrizione e fino alla conclusione del Progetto per una durata complessiva di 15 mesi.

Alla scadenza di tale termine, il presente Contratto dovrà intendersi definitivamente cessato, con esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo, salvo diverso accordo scritto delle Parti.

Resta inteso che l’eventuale prosecuzione temporanea delle attività di cui al presente Contratto dovuta a qualsivoglia ragione non potrà mai intendersi quale rinnovazione tacita dello stesso

ARTICOLO 6

RISERVATEZZA

Per il periodo di durata del presente Contratto, e anche successivamente, L’Azienda sarà tenuta a non utilizzare, direttamente o indirettamente, né a rivelare ad alcuno – in assenza di preventiva autorizzazione

scritta di DSI – le informazioni che DSI considera riservate quali, a titolo ,meramente esemplificativo e salvo altri, atti, documenti (in formato elettronico e cartaceo), notizie, proiezioni, stime, conoscenze, proprietà industriali ed intellettuali (ivi compresi le idee, i concetti, procedimenti, metodi, know how e/o informazioni tecniche), dati di qualsiasi natura, esperienze tecnico-industriali e commerciali, programmi di marketing e pubblicitari, dati commerciali, dati relativi a prove o ad altri segreti inerenti a DSI e/o ad altra società del Gruppo (di seguito anche solo “Informazioni Riservate”), che verranno fornite all’Azienda da DSI, o da persone a quest’ultima collegate, o comunque acquisite, in forma scritta o orale o, in ogni caso, di cui il l’Azienda abbia conoscenza, possesso o detenzione, direttamente connessi o derivanti dall’attività svolta per conto di DSI, in esecuzione del presente Contratto.

A tale scopo l’Azienda si impegna:

- a) a mantenere la riservatezza di tutte le Informazioni Riservate trasmesse da DSI o di cui ne sia venuta a conoscenza in altro modo nella realizzazione del Progetto e si impegna altresì a far rispettare i medesimi obblighi di riservatezza sulle Informazioni Riservate anche ai propri dipendenti e collaboratori;
- b) a non divulgare alcuna delle Informazioni Riservate a terzi, e a farne uso esclusivamente nel corso della realizzazione del Progetto, nei limiti di quanto strettamente necessario per eseguire le prestazioni contrattuali;
- c) a utilizzare le Informazioni Riservate come strettamente private e riservate e ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni;
- d) a utilizzare le Informazioni Riservate unicamente allo scopo di effettuare le attività oggetto del presente Contratto; a non usarle in alcun modo che arrechi danno a DSI , né per alcun altro scopo di qualsiasi natura;

Alla data di scadenza e/o di cessazione per qualunque motivo del presente Contratto l’Azienda si obbliga a restituire e/o distruggere, a semplice richiesta di DSI, tutti i documenti nei quali siano incluse le Informazioni Riservate, ogni parere, rapporto, commenti o analisi degli stessi, unitamente alle eventuali copie che contengano le Informazioni Riservate;

ART- 7

PROPRIETA’ DEI DATI DEL PROGETTO

L’Azienda è proprietaria esclusiva di tutte le informazioni derivanti dal Progetto, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni, *know-how* e simili risultanti dal Progetto stesso.

Né il Responsabile Scientifico di Progetto né l’Azienda, per effetto del presente accordo, trasferiscono a DSI alcun diritto di utilizzazione dei risultati del Progetto stesso.

ARTICOLO 8

TUTELA DEI DATI PERSONALI

DSI e l’Azienda dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti al Progetto e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione della realizzazione del Progetto stesso (di seguito anche solo i “Dati Personalini”), saranno trattati nel pieno rispetto del D.lgs.

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche solo il “Codice Privacy”) e del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche solo il “Regolamento”).

Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy e del Regolamento, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà l’Azienda in persona del suo legale rappresentante. DSI e l’Azienda agiranno come due autonomi titolari del trattamento, ciascuno per il perseguimento delle finalità di trattamento risultanti dall’adempimento del presente Contratto.

Conseguentemente, l’Azienda, assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali di cui la stessa è titolare.

Le Parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del Codice Privacy, ed in particolare del diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

L’Azienda si impegna inoltre, in relazione ai dati acquisiti o elaborati in esecuzione del presente Contratto, ad adottare adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all’oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 9

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTI CORRUZIONE

L’Azienda, in adempimento della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013 s.m.i, dichiara di aver adottato con Delibera n. 17 del 31.01.2018 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, e con delibera n. 7 del 31.01.2014, Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.

Tali atti risultano regolarmente pubblicati sul sito internet aziendale all’indirizzo: <http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>.

l’Azienda si impegna a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.

DSI, da parte sua, dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti. DSI, si impegna a non offrire, accettare, richiedere somme o altre utilità o benefici, diretti e indiretti, al fine di distorcere la corretta esecuzione del presente contratto e del relativo progetto;

DSI dichiara altresì di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 32 ter del Codice penale e 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lettera C del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Ciascuna Parte dichiara, anche ai fini del D.Lgs n.90/2017, che qualunque somma corrisposta all’altra non proviene da attività illecite.

L’Azienda, ove consentito, invierà immediata notifica a DSI, informando la stessa in caso di verifiche, ispezioni e/o controlli da parte di Autorità governative o regolatorie, dei propri stabilimenti o strutture, processi o prodotti che potrebbero interessare l’oggetto del presente Contratto e fornirà altresì a DSI notizie in merito all’esito degli stessi. DSI inoltre, dovrà essere posta nelle condizioni di assistere l’Azienda per far fronte a tali evenienze.

Salvi maggiori tempi di conservazione stabiliti dalla normativa vigente, durante la validità del presente Contratto e per un periodo ulteriore di cinque (5) anni dalla scadenza, tutta la documentazione di ciascuna delle Parti strettamente connessa all’adempimento dei diritti e doveri di cui al presente contratto, sarà resa

disponibile in caso di ispezione o verifica, a cura dell'altra parte, di suoi agenti o rappresentanti, i quali avranno facoltà di estrarre copia della suddetta documentazione.

Le Parti sono concordi nel rispettare tutte le normative in materia di anti-corruzione nei Paesi dove le stesse hanno la loro sede legale o nei luoghi ove verranno svolti i servizi di cui al presente Contratto.

Le Parti inoltre, fanno ogni ragionevole sforzo per adempiere ad ogni richiesta di informazione, compresa la risposta a questionari, richieste di audit provenienti da altra Parte per assicurare il rispetto della normativa anti-corruzione prevista dall'Ordinamento italiano.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo per "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio" si intende ogni funzionario o impiegato- o chiunque agisca avendone i poteri, per conto- di: un ente pubblico o suo dipartimento o un'agenzia; un'organizzazione pubblica internazionale (come l'ONU, il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ecc.) o loro dipartimenti, agenzie, istituzioni, qualsiasi ente controllato dallo Stato compresi Università ed Ospedali.

L'Azienda si impegna a rendere noto a DSI se i professionisti incaricati a collaborare al Progetto di cui al presente contratto, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (così come definiti al punto precedente), ovvero funzionari di partiti politici o candidati a cariche pubbliche o politiche. Qualora all'interno del personale addetto alla realizzazione del progetto vi fosse alcuno dei soggetti di cui sopra, l'Azienda si dichiarare a DSI tale circostanza prima dell'inizio del Progetto, comunicando il nome di tali soggetti e la posizione da questi ricoperta, nonché ogni successiva modifica della qualifica o delle responsabilità facenti capo agli stessi. L'Azienda si obbliga, inoltre, a rendere noto a DSI ogni cambiamento relativo alle suddette informazioni.

In ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto di non avere stipulato il presente Contratto al fine di influenzare alcuna decisione che competa ai soggetti di cui al paragrafo che precede relativamente alla prescrizione di prodotti DSI o comunque all'attività di business DSI, presente o futura.

Le Parti sono concordi nel ritenere che la violazione del presente articolo costituisca inadempimento contrattuale grave, e che ciò potrà dare diritto alla Parte adempiente alla risoluzione anticipata del Contratto, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno che sia conseguenza immediata e diretta di tale adempimento.

ARTICOLO 10

DICHIARAZIONE EX D.lgs n. 231/01

DSI dichiara di avere adottato ed implementato il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni, nonché di avere adottato il Codice Etico e di avere quindi adottato quanto il Decreto 231 prevede in tema di responsabilità amministrativa delle imprese.

L'Azienda si impegna a rispettare ed adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ed al Codice Etico di DSI (i cui contenuti sono pubblicati ed accessibili sul sito istituzionale: www.daiichi-sankyo.it), per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.

In particolare, l'Azienda dichiara:

(i) di essere a conoscenza e di rispettare i precetti della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni;

(ii) di aver preso visione del Codice Etico predisposto ai sensi del d.lgs. 231/2001 adottato da DSI, nonché di prendere atto del relativo contenuto a assicurando, nel contempo, il rispetto dello stesso e dei relativi aggiornamenti;

L'Azienda si impegna, altresì a non porre in essere, relativamente al rapporto contrattuale in essere con DSI:

(i) atti o comportamenti tali da determinare una violazione da parte di DSI o di suoi esponenti dei principi e contenuti espressi nel Codice Etico;

(ii) atti o comportamenti tali da costituire una propria violazione dei principi e contenuti espressi nel Codice Etico;

(iii) atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione, o il tentativo, dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001;

ARTICOLO 11

RISOLUZIONE

Il presente Contratto si intenderà senz'altro cessato anticipatamente, con liberazione delle Parti dagli obblighi reciproci, qualora la realizzazione del Progetto non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute medio tempore e/o in ogni caso non possa svolgersi per fatto non imputabile ad alcuna delle Parti.

L'inadempimento, anche parziale, di una delle due Parti alle obbligazioni previste dagli articoli 1 (Oggetto); 2 (Obblighi dello Sponsor); 3 (Obblighi dell'Azienda); 4 (Esclusiva); 6 (Riservatezza); 8 (Tutela dei Dati Personalini); 9 (Osservanza della normativa in materia di anti corruzione e obblighi correlati); 10 (Dichiarazione ex D.Lgs. 231/01), determinerà la risoluzione di diritto del presente Contratto, senza necessità di ulteriore messa in mora. In tal caso la risoluzione si verificherà a far data dalla comunicazione della Parte interessata, da trasmettersi all'altra Parte a mezzo PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

In tutti i casi di cessazione anticipata e/o risoluzione del presente Contratto le Parti collaboreranno al fine di limitare al massimo le conseguenze negative derivanti dalla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 12

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria;

ARTICOLO 13

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie riguardanti il presente contratto, le parti concordemente individuano il Foro di Bologna quale foro unico competente. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile.

ART.14

OBBLIGO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il presente Contratto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c. 2 del D.Lgs. 14/3/2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

ARTICOLO 15

DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti riconoscono e confermano che il presente Contratto ed i relativi Allegati sono stati oggetto di trattativa individuale e che le stesse hanno negoziato integralmente e specificamente il contenuto delle singole clausole del presente Contratto, nel pieno rispetto ed equilibrio dei reciproci diritti ed obblighi dallo stesso derivanti e che di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c..

Il presente Contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto dalle Parti in nome e per conto delle altre e non ha lo scopo di creare tra le Parti alcuna società, associazione in partecipazione, joint-venture o mandato; le Parti agiscono quali contraenti indipendenti.

E' fatto espresso divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, a qualunque titolo, gratuito o oneroso, il presente Contratto ed i diritti da questo derivanti. Resta salva la facoltà di DSI di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto a società facenti parte del Gruppo.

Ogni modifica apportata al presente Contratto sarà valida solo se apposta per iscritto su accordo delle Parti.

Il presente Contratto ed i relativi Allegati vengono sottoscritti in due originali, tutti interamente letti, approvati e sottoscritti dalle Parti.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Azienda USL di Bologna

Dr.ssa Chiara Gibertoni

L'Amministratore Delegato
Daiichi-Sankyo Italia S.p.A

Dr Massimo Grandi



Allegato A

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Titolo Progetto: _ Supporto alle attività di ricerca e innovazione nell'ambito delle patologie cardio vascolari

Dipartimento: ____Dipartimento Medico – Azienda USL di Bologna_____

Unità Operativa/e: ____UO Cardiologia Ospedale Maggiore_____

Responsabile Scientifico Nome:__Giuseppe_____ Cognome: __Di Pasquale_____

Incarico: ___Direttore Dipartimento Medico – Direttore Unità Operativa Cardiologia Ospedale Maggiore _____

INDICATORE	DESCRIZIONE
1.Razionale	Le attività di ricerca e innovazione dell'Azienda USL di Bologna, riguardano sia la ricerca commerciale, principalmente concentrata su farmaci e dispositivi medici, che la ricerca indipendente , in considerazione della sua rilevanza in termini di valutazione della qualità delle cure e dell'impatto sullo stato di salute della popolazione. Gli studi clinici indipendenti assumono, infatti, un'importanza chiave e strategica per il miglioramento dell'efficacia, della sicurezza e dell'equilibrio nel rapporto costo/beneficio degli approcci diagnostico terapeutici per la cura delle diverse patologie. Oggetto di studio e di analisi sono, per esempio, la comparazione di opzioni terapeutiche, di strategie riabilitative e procedure di follow-up . A fronte della rilevanza degli studi indipendenti, per il loro potenziale impatto sulla qualità delle cure e sull'efficacia del sistema sanitario nel preservare e migliorare lo stato di salute della popolazione, è necessario individuare modalità specifiche di finanziamento, volte quindi a supportare studi clinici orfani, che altrimenti non dispongono di risorse sufficienti per essere realizzati.
2. Obiettivo	Supporto economico per lo sviluppo e la conduzione di studi di ricerca indipendente dell'Azienda USL di Bologna, in particolare nell'ambito delle patologie cardio vascolari.
3. Azioni	Individuazione di un ricercatore da inserire nel team di sviluppo degli studi clinici nell'ambito delle patologie cardio vascolari; Attività di tutoraggio e trasmissione delle competenze sulla metodologia della ricerca clinica; Definizione del suo contributo negli studi già attivi e in quelli in corso di avvio – Piano di attività Monitoraggio e rendicontazione periodica delle attività di ricerca svolte dal team dell'Azienda,con la partecipazione del ricercatore acquisito attraverso il contratto di sponsorizzazione.
4.Durata	15 mesi
5. Modalità di finanziamento del progetto	Contributo economico al costo per lo sviluppo del team e delle capacità di ricerca dei professionisti che operano per la cura e la riabilitazione di pazienti affetti da patologie cardio vascolari. La sponsorizzazione viene svolta attraverso il finanziamento in denaro da parte della Ditta Daiichi Sankyo Spa - DSI al Fondo aziendale per la ricerca e l'innovazione, ed il successivo utilizzo nei termini sopra indicati.
6. Monitoraggio e rendicontazione	L'Azienda si impegna a fornire a DSI una rendicontazione trimestrale, a cura del Responsabile scientifico di Progetto, di tutte le attività che saranno svolte in esecuzione del Progetto durante tutto il corso di validità dello stesso e sino alla sua conclusione.

Bologna, Lì:__23/02/2018____

Responsabile scientifico: Cognome Di Pasquale Nome Giuseppe

Firma